



Roma, 3 novembre 2015
Protocollo: 2784/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

Oggetto : D.Lgs. n. 158, del 24 settembre 2015 – Soppressione della sanzione dell'esclusione dalla L. 398/91 – Iniziative in materia fiscale della FIGC-LND a favore delle società sportive dilettantistiche-

E' stato pubblicato nella G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 - S.O- n. 55, il decreto legislativo n. 158, del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio.

Tra le norme di cui al decreto n. 158/2015, quella che più interessa ed è rilevante per le società dilettantistiche è l'art. 19, così formulato:

Al comma 5, dell'articolo 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e" sono soppresse.

Già con la Circolare n. 10, del 1° luglio 2015, di questa Lega, era stata data notizia dell'inserimento nella bozza del decreto della modifica apportata al comma 5, dell'art. 25 in parola che, nella originaria formulazione prevedeva la disapplicazione delle agevolazioni recate dalla legge n. 398, del 1991 per le associazioni sportive che avevano violato le disposizioni relative ai pagamenti *cash* oltre il limite di 516,46 euro.

Con la pubblicazione del decreto n. 158/2015 in Gazzetta Ufficiale, la disposizione ha finalmente assunto forza di legge, per cui la violazione della normativa sui pagamenti *cash* oltre il limite di 1.000,00 euro (importo elevato dalla legge di Stabilità 2015) non comporta più automaticamente l'uscita dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398/91; sanzione, questa, che ha creato e crea enormi difficoltà alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite, al punto da pregiudicare, spesso, la loro esistenza.

Infatti, tale sanzione aveva ed ha sostanzialmente efficacia non solo per il periodo in cui è stata commessa la violazione - periodo per il quale, venendo a cadere la permanenza nella legge n. 398, e, quindi, l'applicazione del regime agevolato di tassazione forfettaria, l'Agenzia delle Entrate poteva emettere avvisi di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, estremamente pesanti e difficilmente contestabili - ma anche per i periodi d'imposta successivi.

La particolarità della sanzione che, peraltro, andava ad aumentare la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.065,00 euro, è stata più volte contestata da questa Lega sia presso il Ministero dell'Economia che presso l'Agenzia delle Entrate, e l'allora Presidente della L.N.D., Carlo Tavecchio, ha portato personalmente la voce del dissenso nei luoghi deputati a riceverlo, fintanto che la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo corrette le istanze della L.N.D., e definendo "impropria" la sanzione, ha inserito la norma di soppressione nel decreto.

Va, comunque, rilevato che, nel tempo, soltanto la FIGC-LND ha fatto sentire il disagio delle sue società e ha sensibilizzato a tale problematica l'amministrazione finanziaria; per questo motivo, si ritiene giusto che la Lega stessa rivendichi, in assoluto, l'esito favorevole del proprio operato.

E', tuttavia, da considerare che le norme di cui al Titolo I del decreto n. 158/2015, (artt da 1 a 14) sono entrate in vigore dal 22 ottobre 2015, mentre quelle del Titolo II, nel quale è inserito l'art. 19, entreranno in vigore soltanto con il 1° gennaio 2017 (la Legge di Stabilità 2016 prevede, comunque, l'anticipo dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2016), per cui, gli organi dell'amministrazione finanziaria potranno tuttora procedere a contestare la violazione applicando la sanzione soppressa oggi con il citato articolo 19.

Poiché, però, la norma, così come altre recentemente emanate che interessano le società e le associazioni sportive dilettantistiche (unicità dell'aliquota di detrazione IVA al 50% per sponsorizzazione e pubblicità – D.Lgs. n. 418 del 14 novembre 2014 -; elevazione del limite per i pagamenti *cash* da 516,46 a 1.000,00 euro - Legge di Stabilità 2015 in vigore dal 1° gennaio 2015) costituisce una disposizione, rispetto alla precedente, più favorevole al contribuente, la società o associazione che venisse raggiunta da eventuali accertamenti tributari potrà invocare, in giudizio, l'applicazione del *favor rei*, principio ammesso, oltre che per le sanzioni penali anche per quelle amministrative (artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 471, del 1997), sempre che la contestazione non sia stata definitivamente chiusa o che la sentenza non sia passata in giudicato.

E' consigliabile, pertanto, tenere conto dell'entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli e coltivare le eventuali contestazioni fino al momento dell'entrata in vigore della norma più favorevole, onde chiedere al Giudice Tributario l'applicazione del principio del *favor rei*.

In conclusione, con l'emanazione di quest'ultima norma, si sono risolte, sostanzialmente, le maggiori criticità che, negli ultimi anni, hanno reso difficile il rapporto tra il mondo sportivo dilettantistico e l'Amministrazione finanziaria.

Infatti, con l'unificazione dell'aliquota della detrazione IVA al 50% per i proventi da sponsorizzazione e da pubblicità, con l'elevazione del limite per i pagamenti *cash* da 516,46 a 1.000,00 euro – che è, poi, il limite che tutti i soggetti devono rispettare – e, da ultimo, con l'eliminazione della sanzione dell'esclusione dalla legge 398, vengono meno i comportamenti censurabili e punibili di molte società e associazioni, a volte posti in essere più per ignoranza della norma che per dolo.

Queste ed altre rivendicazioni portate avanti dalla FIGC-LND hanno, finora, avuto il giusto esito positivo.

Ma è doveroso fare presente alle società e associazioni di questa Lega, che l'attività nella specifica materia da parte della LND non si conclude qui.

Si sta, infatti, elaborando, in sintonia con quasi tutte le forze presenti in Parlamento, una proposta di legge per fare chiarezza su alcune norme fiscali (disciplina tributaria delle scuole sportive, aumento del plafond per accedere alla legge 398, definizione agevolata delle contestazioni, regolarizzazione con versamento volontario per i periodi d'imposta non accertati).

Inoltre, questa Lega, come per il passato, nello spirito di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, chiederà che gli Uffici applichino di fatto il principio del *favor rei* evitando così defaticanti accertamenti e contestazioni nei quali inevitabilmente il fisco andrebbe a soccombere.

Infine, come segnalato con la Circolare n. 16, del 9 settembre 2015, di questa Lega, dovrà essere definitivamente risolto il problema dell'antieconomicità delle spese di sponsorizzazione, ovviamente superiori a 200.000,00 euro, considerate comunque detraibili ai sensi del comma 8, dell'art. 90, della legge n. 289/2002. Ciò anche se, con il D.Lgs n. 128/2015, è stato sancito che l'abuso del diritto non sconfinava necessariamente nell'evasione, prevedendo che il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposte esercitando la propria libertà imprenditoriale, operando in modo da scegliere tra le operazioni da compiere quelle meno onerose sotto il profilo impositivo, senza quindi conseguire un presunto indebito vantaggio fiscale.

In definitiva, si ritiene doveroso rassicurare le nostre società e associazioni in ordine a quanto la Lega Nazionale Dilettanti si sia attivata, si sta attivando e si attiverà al fine di garantire alle società stesse una tranquilla e serena gestione ai fini fiscali, ribadendo, però, il concetto, da sempre espresso, che i comportamenti assolutamente evasivi, quali sovrapproduzioni o fatturazioni inesistenti, che addirittura possono essere perseguiti penalmente, nei casi più rilevanti, con la reclusione fino a sei anni, non possono formare oggetto di difesa presso l'Amministrazione finanziaria da parte della LND, anche perché determinano un grave e illecito vantaggio a loro favore nei confronti delle altre società – e sono le più numerose – che operano nel rispetto della normativa tributaria, adempiendo regolarmente agli obblighi tributari.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di dare puntuale e sollecita informativa della presente nota alle proprie Società affiliate.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Antonio Cosentino

